



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- VISTA** la legge n. 168/2002 di conversione del decreto-legge n.121/2002, il cui articolo 4, comma 1 recita, *“Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo cui *“Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis Itinerari ciclopeditoni”*;
- VISTO** altresì il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che novella il summenzionato articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2002, nella parte in cui stabilisce che *“(…) I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi del comma 2 (…)”*;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dell'Interno, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, avente ad oggetto *“Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*, comprensiva delle Linee guida recanti *“Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, la Parte II delle citate Linee guida, concernente l'individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di polizia;*
- CONSIDERATO** che la predetta Direttiva, tra i criteri per determinare i tratti di strada sui quali risulta possibile l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità, individua l'elevato livello di incidentalità, nonché la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- CONSIDERATO** altresì che il fenomeno dell'incidentalità stradale deve essere valutato, ai fini della individuazione delle postazioni di che trattasi, nella sua complessità, ed ovvero tenendo conto:
- della gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
 - delle caratteristiche del traffico che vi si svolge, con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale;
 - delle difficoltà operative dell'organo di polizia stradale nel procedere, con gli ordinari moduli di controllo, alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata;
- RITENUTO** come tali elementi risultino particolarmente pregnanti ai fini di una corretta valutazione in ordine alla concreta esposizione, delle tratte della viabilità esaminate, ai rischi per l'incolumità degli utenti della strada connessa al fenomeno infortunistico;
- CONSIDERATO** che la individuazione dei tratti ove utilizzare i dispositivi in parola è finalizzata esclusivamente al contrasto del fenomeno infortunistico, costituendo quindi una misura di prevenzione in ordine a quelle condotte, da parte degli utenti della strada, potenzialmente pericolose per sé ed altri;
- VISTI** i precedenti provvedimenti prefettizi con cui sono state individuate, nell'ambito del territorio provinciale, le strade ove è stata consentita l'installazione o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. e, da ultimo, il decreto prefettizio, prot. n. 63654 del 25 agosto 2022, con il quale sono stati individuati i tratti della S.S. 727 Tangenziale di Forlì, dal Km 2+900 al Km 4+200 della Carreggiata Sud-Direzione Cesena (prima dell'ingresso dello svincolo di Via Gorizia) e dal Km 3+900 al Km 2+700 della Carreggiata Nord-Direzione Faenza (prima dello svincolo del quartiere San Benedetto), ricadenti nel territorio del Comune di Forlì, sui quali poter installare un dispositivo automatico di rilevazione della velocità;
- VISTA** la nota della Polizia locale del Comune di Cesena, in data 11 luglio 2022, con la quale è stato richiesto di valutare l'installazione di un dispositivo automatico di rilevazione della velocità sulla Strada Provinciale n. 7, denominata Via Cervese, segnatamente al km 1+750 (tra l'intersezione con Via Rio Valle e l'intersezione con Via Melona), in direzione Nord (verso Cervia), nel territorio del Comune di Cesena, tra le frazioni Calabrina e Pioppa;
- VISTA** al riguardo, la classificazione della citata strada provinciale, a tratti alterni quale "C – extraurbana secondaria" ed "E – urbana di quartiere", con particolare riferimento al km 1+750, tratto al di fuori del centro abitato;



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- CONSIDERATO** il dato infortunistico sulla citata tratta negli ultimi 5 anni, rilevato dalla Polizia locale di Cesena, con 39 incidenti nel 2017, 33 nel 2018, 27 nel 2019, 23 nel 2020, 35 nel 2021;
- CONSIDERATE** altresì le condizioni strutturali e plano-altimetriche della strada in argomento (presenza di una sola corsia per senso di marcia, banchine di larghezza non sufficiente per fermare gli utenti della strada in condizioni di sicurezza, piazzole di sosta rare e inadeguate ad un fermo in sicurezza dei veicoli, volumi di traffico tali da non consentire il fermo dei veicoli in condizioni di sicurezza per utenti e organi accertatori);
- RILEVATO** che il tratto di strada in argomento consiste in un rettilineo, collocato tra due frazioni contraddistinte come “centro abitato”, conservando il limite omogeneo di velocità di 50 km/h, della lunghezza di almeno un chilometro, con regolare segnaletica collocata sul margine destro della carreggiata, secondo la direzione di marcia degli automobilisti;
- VISTI** gli esiti dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio dell’incidentalità stradale del 7 settembre 2022;
- VISTO** il parere favorevole della Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Infrastrutture viarie, Gestione strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti, in qualità di ente proprietario della citata strada provinciale, espresso in data 14 ottobre 2022;
- VISTO** altresì il parere favorevole espresso dalla Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena, espresso in data 27 ottobre 2023;
- RITENUTO** pertanto, sulla scorta delle valutazioni innanzi sintetizzate e sulla base degli elementi conoscitivi a tal fine acquisiti, **di dovere procedere alla conferma delle postazioni autovelox, già individuate con precedenti decreti prefettizi** lungo la viabilità provinciale, ove sussistono le condizioni obiettive per consentire l’installazione o l’uso dei dispositivi di cui alla legge n. 168/2002 e ss.mm.ii., **nonché di dover individuare ex novo** la chilometrica della S.P. 7, denominata Via Cervese, segnatamente al km 1+750 (tra l’intersezione con Via Rio Valle e l’intersezione con Via Melona), in direzione Nord (verso Cervia), ricadente nel territorio del Comune di Cesena, tra le frazioni Calabrina e Pioppa ove consentire la installazione di un nuovo dispositivo;
- VISTO** il decreto-legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2002, nonché il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
- VISTO** il D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

per le motivazione innanzi indicate, sui seguenti tratti stradali, ricompresi nel territorio di questa provincia, è consentita – nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1 della legge n. 168/2002 (così come modificato dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

legge n. 120/2020), in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., nonché della Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017 – l'installazione e/o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S.:

- 1) S.P. 4, dal km 58 al km 87+070;
- 2) S.P. 56 Via del Partigiano, dal km 0+000 al km 4+992;
- 3) S.S. 16 Adriatica, tra il km 180+800 e il km 180+500, in direzione Nord;
- 4) S.S. 727 Tangenziale di Forlì, dal Km 2+900 al Km 4+200 della Carreggiata Sud-Direzione Cesena (prima dell'ingresso dello svincolo di Via Gorizia) e dal Km 3+900 al Km 2+700 della Carreggiata Nord-Direzione Faenza (prima dello svincolo del quartiere San Benedetto);
- 5) **S.P. 7, Via Cervese, dal km 0+000 al km 4+000**, in direzione Nord (verso Cervia), ricadente nel territorio del Comune di Cesena, tra le frazioni Calabrina e Pioppa.

Il Ministero dell'Interno ha espressamente formulato valutazione tassativa in ordine al fatto che tutte le strade interessate da un dispositivo *autovelox* devono presentare un limite di velocità uniforme nel raggio di un chilometro dall'apparecchiatura stessa e che la presenza di limiti di velocità inferiori sul tratto di strada in cui è posto l'*autovelox* non rileva ai fini della disposizione di legge (Circ. Min. Int. 2603.2012, prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9).

La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Gli Organi di Polizia che effettuano servizio di accertamento da remoto della violazione al Codice della Strada sono tenuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/2002, a dare opportuna informazione agli automobilisti che sui tratti di strada sopraindicati possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., mediante l'installazione di idonei cartelli stradali sui quali dovranno essere riportati gli estremi del presente provvedimento, installati secondo le prescrizioni di cui alla circolare MI. nr. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sostituisce e integra i precedenti provvedimenti in materia.

Gli Enti proprietari delle strade e gli organi di polizia, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della relativa esecuzione.

Forlì, 17 novembre 2023.

II PREFETTO
(Argentieri)